

J.E.L.

IMMEDIATA ESECUTIVITA

La presente deliberazione viene affissa il 25 GIU 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 361 del 22 GIU. 2007

Oggetto: Tribunale di Benevento- Opposizione ex art. 615 cpc-Provincia Bn c/ Perlingieri Alessandro-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno ventidue del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che il Sig. Perlingieri Alessandro notificava atto di precetto in uno alla sentenza Trib. Bn n. 584/01, senza concessione dei termini dilatori di cui al D.L. 669/96 e succ. mod.;
Con determina n. 432/07 si procedeva al conferimento dell'incarico all'Avvocatura Provinciale per la costituzione in giudizio;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 432/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.432/07 ed autorizzare la promozione del giudizio promosso dalla Provincia di Benevento c/ Perlingieri Alessandro con atto di precetto not. il 18/6/07;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 455 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 25 GIU. 2001

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 25 GIU. 2001 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 1 LUG. 2001
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 11 LUG. 2001

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 11 LUG. 2001

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

2 Copia per
SETTORE AMMINISTRATIVA
SETTORE _____
SETTORE _____

il _____	prot. n. <u>Es. 5441</u>
il _____	prot. n. <u>127.07</u>
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____
il _____	prot. n. _____

Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione 1964
Conf. Capigruppo 26-6-01

75 F
20/7/28


PROVINCIA DI BENEVENTO
18 GIU 2007
Legali

REGISTRATO IL
10 AFR 2007
970
Mod. Vol. 10

2 m
7

SENTENZA CIVILE N. 584/2007

REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano



N. 3022 Erm.
N. 428 Dep.

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. Antonietta Genovese, ha pronunciato la seguente

sentenza

nelle causa civile iscritta al n. 28 R.G.A.C., anno 1999, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, passata in decisione all'udienza del 16.11.2000, vertente

TRA

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente Carmine Nardone, el.te dom.ta in Benevento, presso l'ufficio legale dell'ente, alla via Calandra, con l'avv. Candido Volpe, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della citazione in virtù di delibera di G.P. n. 551 del 4.11.99

effettuazione
opposizione
all'esecuzione

012435
Opponente

E

Perlingieri Alessandro, el.te dom.to in Benevento, alla Via S.Rosa, presso lo studio dell'avv. Franco Pepe, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell'atto di precetto

1031	1031
T. Fissa	1041
1051	1051
T. Fissa	1061
1071	1071
Loc. Trib.	1081
1091	1091
Opposto	1101
1111	1111
1121	1121
1131	1131
1141	1141
1151	1151
1161	1161
1171	1171
1181	1181
1191	1191
1201	1201
1211	1211
1221	1221
1231	1231
1241	1241
1251	1251
1261	1261
1271	1271
1281	1281
1291	1291
1301	1301
1311	1311
1321	1321
1331	1331
1341	1341
1351	1351
1361	1361
1371	1371
1381	1381
1391	1391
1401	1401
1411	1411
1421	1421
1431	1431
1441	1441
1451	1451
1461	1461
1471	1471
1481	1481
1491	1491
1501	1501
1511	1511
1521	1521
1531	1531
1541	1541
1551	1551
1561	1561
1571	1571
1581	1581
1591	1591
1601	1601
1611	1611
1621	1621
1631	1631
1641	1641
1651	1651
1661	1661
1671	1671
1681	1681
1691	1691
1701	1701
1711	1711
1721	1721
1731	1731
1741	1741
1751	1751
1761	1761
1771	1771
1781	1781
1791	1791
1801	1801
1811	1811
1821	1821
1831	1831
1841	1841
1851	1851
1861	1861
1871	1871
1881	1881
1891	1891
1901	1901
1911	1911
1921	1921
1931	1931
1941	1941
1951	1951
1961	1961
1971	1971
1981	1981
1991	1991
2001	2001

Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.11.2000, da intendersi qui interamente trascritto

Svolgimento del processo

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0015571 Data 20/06/2007
Oggetto SENTENZA CAUSA N° 584 TR
AMMINISTRAZIONE PROV.LE
Dest. Avvocatura Settore

pag. 1
4868
21-6-07
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

IL CAPO AREA S.R.I.
DIRIGENTE
(Dr. Paolo...)

Con atto di opposizione notificato il 29.12.98 l'Amministrazione Provinciale di Benevento esponeva di essere stata condannata dal Tribunale di Benevento, con sentenza n. 8/95, a pagare, in favore di Perlingieri Enrico, Alessandra, Stefania, Baldassarre, Elvira, Teresa, Angelo e Pietro, la somma di £ 158.174.000, oltre interessi e spese di lite, da corrispondersi agli attori secondo le rispettive quote di proprietà e di aver corrisposto a Perlingieri Alessandro- per la causale espressa- la somma di £ 40.579.163.

Assumeva che il Perlingieri, ritenendo che la somma dovutagli fosse stata erroneamente calcolata, aveva notificato atto di precetto con il quale aveva intimato il pagamento della somma di £ 39.505.155.

Avverso tale precetto l'Amministrazione Provinciale proponeva opposizione, ammettendo l'esistenza di un errore nella determinazione della somma dovuta all'opposto, pari però a £ 27.906.390, corrisposta erroneamente agli altri coeredi Perlingieri, beneficiati. Contestava la rimanente somma richiesta, assumendo che la stessa fosse stata domandata sulla base della erronea applicazione delle norme disciplinanti l'imputazione di pagamento.

Tanto premesso conveniva il predetto Alessandro Perlingieri davanti a questo Tribunale per sentire dichiarare l'inefficacia del precetto notificato il 5.11.98

Instauratosi il contraddittorio, il Perlingieri contestava i motivi di opposizione, che riteneva infondati, poiché egli aveva esattamente calcolato la somma spettantegli, laddove l'Amministrazione, che peraltro aveva erroneamente

operato una ritenuta non dovuta, aveva invocato una erronea disposizione in relazione alla imputazione di pagamenti.

In assenza di istruttoria, all'udienza del 16.11.2000, la causa veniva riservata per la decisione.

Motivi della decisione

L'opposizione a precetto è infondata e va rigettata.

Appare opportuno considerare, preliminarmente, che la parte opponente non ha prodotto neanche il proprio fascicolo di parte. La documentazione necessaria alla risoluzione della controversia risulta però agevole dalla lettura degli atti allegati al fascicolo di parte opposta.

L'Amministrazione Provinciale si oppone al precetto intimato da Alessandro Perlingieri, recante l'intimazione al pagamento della somma di £ 39.505.155: nell'atto di opposizione ammette l'esistenza di un ulteriore credito del Perlingieri, pari a £ 27.906.390(dovuto alla erronea ripartizione delle somme tra gli aventi diritto), ma ritiene che tale ultima somma sia esaustiva di ogni pretesa del Perlingieri sulla base del titolo esecutivo in oggetto.

In particolare l'Amm.ne contesta l'imputazione di pagamento effettuata dal creditore, che, a suo dire, avrebbe dovuto esercitare l'imputazione predetta al momento del pagamento.

Invoca, a sostegno del suo assunto, l'art. 1193 c.c., in virtù del quale " chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare". Non avendo il Perlingieri

dichiarato al momento del pagamento l'imputazione da lui desiderata, sarebbe decaduto dal diritto di imputare il pagamento parziale nella maniera da lui esercitata.

In proposito occorre rilevare che, a prescindere dal fatto che il Perlingieri nella specie è il creditore e non il debitore, la disposizione citata non appare affatto pertinente al caso di specie, poiché disciplina l'ipotesi di più debiti della medesima specie verso la stessa persona; in tal caso, chi paga può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

Nella fattispecie in esame, tuttavia, non si tratta di più debiti della medesima specie, ma di un solo debito, comprensivo di sorta capitale, interessi e spese. In tal caso il debitore, quando paga, non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore; il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Nella specie, dunque, il debitore ha effettuato un pagamento parziale, versando la somma complessiva di £ 40.579.163, omettendo qualsiasi imputazione di pagamento. La somma andava quindi imputata, come ha fatto il Perlingieri, prima al gli interessi.

Seguendo tale principio il debitore ha richiesto la ulteriore somma dovuta a titolo di sorta capitale e residui interessi e spese.

D'altra parte si è detto che la somma corrisposta dall'Amministrazione è senz'altro errata: essa stessa ammette di essere debitrice ancora di £ 27.906.390.



In realtà l'amministrazione provinciale non fornisce alcun chiarimento sulla determinazione di tale cifra. Né contesta quella determinata dall'opponente sulla base dei calcoli effettuati, rifiutando la somma indicata in precetto soltanto per la erronea applicazione del principio della imputazione dei pagamenti, invocando, nondimeno, un principio non operante nella fattispecie, quello di cui all'art. 1193 c.c. che, come si è detto, si riferisce alla diversa ipotesi di debiti della medesima specie

Ritenendo invece che correttamente il Perlingieri ha imputato il pagamento parziale agli interessi prima che al capitale, e ribadendo che l'opponente non ha sollevato alcuna obiezione al calcolo effettuato in base a tale principio (contestando la stessa applicazione del principio, in realtà correttamente richiamato), va affermata la esattezza della somma determinata dal Perlingieri ed indicata nell'atto di precetto e quindi la piena validità ed efficacia dell'atto stesso.


La somma spettante al Perlingieri gli deve dunque essere corrisposta, salva la facoltà del debitore di ripetere da altri aventi diritto, beneficiati dall'errore, le somme loro erroneamente corrisposte

Le spese seguono la soccombenza

P . Q . M .

Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dall'Amministrazione Provinciale di Benevento con atto di citazione notificato il 29.12.98, nei confronti di Perlingieri Alessandro, avverso l'atto di

TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO
SEZIONE I
P. 116/01



precetto da questi notificato il 5.11.98, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione
- 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive £ 3.680.000, di cui £ 1.500.000 per diritti, £ 1.800.000 per onorari, £ 150.000 per spese, £ 230.000 per rimborso forfettario spese generali, oltre Iva e Cap come per legge

Benevento 26.2.2001

Il Giudice relatore

-Dott. A. Genovese-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 MAR 2001

Il Funzionario di Cancelleria
(dr. A. Bisceglia)

RILASCIATA IN 2...
Diritti consegnati con applica-
zione di incasso, somma di £ 3.680.000
chiuso per L. 26.02.01
Benevento li 12 FEB 2002
IL CANCELLIERE

RILASCIATA COTTA ESECUTIVA

a W. C. De Cristoforo

Benevento, li 12 FEB 2002

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PRECETTO DI PAGAMENTO

Il Sig. Alessandro Perlingieri, nato a Benevento il 11.4.1960, residente in Napoli alla via Posillipo n° 60, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Giulia de Cristofaro e Giovanna de Cristofaro e con loro domiciliato in Solopaca alla via Scalo Ferroviario, 66, giusta procura a margine del presente atto

Copia

IN VIRTU'

Della antescritta sentenza n° 584/2001 del 26.2.2001/26.3.2001 del Tribunale di Benevento nel giudizio NRG 28/99, munita di formula esecutiva del 12.2.2002, notificata il 25.2.2002 al procuratore del debitore, di rigetto della opposizione al precetto notificato il 5.11.1998 con il quale si intima alla Amministrazione Provinciale di Benevento il pagamento della somma di £. 39.505,155 oltre spese di notifica successive ed interessi successivi maturati

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del l.r.p.t., dom.to per la carica presso la sede della Amministrazione nel Palazzo della Provincia di Benevento alla via Annunziata n° 1 di pagare all'istante, nel domicilio eletto, entro 10 gg dalla data di notifica del presente atto, e con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, anche immobiliare o presso terzi, le seguenti somme:

Vd e mandato
e autentica
Selli' ufficiale

	Spese	Diritti e onorari
Diritti e spese liquidati in sentenza	77,47	774,69
	(Pari a £. 150.000)	(pari a £ 1.500.000)
onorari liquidati		929,62
		(pari a £ 1.800.000)
Posizione e archivio	3,00	45,00
disamina		11,00
registrazione sentenza (£. 297.000)	153,39	15,00
richiesta copie (£. 72.000)	37,18	14,00

ritiro copie		11,00
richiesta formula esecutiva		11,00
esame formula esecutiva		11,00
Atto di precetto di pagamento		45,00
scritturazione e collazione tale	3,00	28,00
fascicolazione	3,00	11,00
Autentica mandato		11,00
notifica precetto	10,00	11,00
Ritiro atti		11,00
Consultazioni cliente	3,00	45,00
Corrispondenza cliente	3,00	45,00
Totale	293,04	2.029,31

rimborso spese generali liquidate in sentenza € 118,79 (pari a £ 230.000);
ulteriore rimborso spese generali 12,5% (su € 325,00) € 40,62; CPA 2% su €
2.188,72 € 43,77; Iva 20% su € 2.232,49 € 446,49.

E così complessivamente la somma di € 2.972,03 s.e.& o., ed oltre le spese successive occorrente.

Con espressa avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata come per legge.

Con espressa avvertenza che verrà messa in esecuzione anche la riscossione delle somme come indicate nel precetto di pagamento notificato il 5.11.1998.

Solopaca 25 maggio 2007

Avvocato Giulia de Cristofaro

Avvocato Giovanna de Cristofaro

Relata di notifica

L'anno 2007 il giorno

Ad istanza degli Avvocati Giulia e Giovanna de Cristofaro n.q. Io sottoscritto
Aiutante Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento ho notificato copia
dell'antescritto atto di precetto a Amministrazione Provinciale di Benevento
in persona del Presidente e l.r.p.t. con sede in Benevento nel Palazzo della
Provincia alla via Annunziata n° 1

a mani dell'impiegata **SFORZA ROSANNA**
incaricata alla ricezione atti t.q.

18 GIU. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO B/3
PASQUALE DE MICHELE

TRIBUNALE
BENEVENTO